



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori

Rep. Contratti 197/2022

Prot. n. 12507 del 03/02/2022

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO LETT. B) C. 3 ART. 24 L. 240/2010

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare la lettera b) del comma 3 dell'art. 24 e i commi 4, 7, 8, 9 e 9-bis;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'assunzione di Ricercatori Universitari a tempo determinato approvato con DR. n. 621/2012 del 05.04.2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 6 del Regolamento di Ateneo relativo a "Compiti didattici istituzionali e carico didattico dei Ricercatori a tempo determinato" approvato con D.R. n. 915/2017 del 19/12/2107;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2015 del 25.03.2015, che ha determinato il trattamento annuo lordo onnicomprensivo per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, fissandolo al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento;

VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 – Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010;

VISTO il D.P.C.M. 13/11/2020 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, in vigore alla data del 1° gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all'1,71 per cento;

VISTO il Codice etico/di comportamento di Ateneo (DR n. 734/2020 del 27/07/2020 ed in vigore dal 28/07/2020);

PREMESSO

- che con D.R. n. 183 – 2021 del 26.02.2021, pubblicato sulla G.U. – 4a serie speciale – n. 21 del 16/03/2021 è stata indetta la procedura di selezione per l'assunzione di n. 12 ricercatori a tempo determinato, con impegno a tempo pieno, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, tra cui n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA presso il Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA finanziato interamente dai fondi MUR – Secondo Piano Straordinario Ricercatori D.M. 856/2020;
- che con D.R. n. 844/2021 del 02/08/2021 sono stati approvati gli atti della suddetta selezione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori

- che è risultato idoneo alla chiamata e vincitore della selezione stessa il dott. Thanh Phuong NGUYEN;
 - che il suddetto nella domanda per l'ammissione alla procedura selettiva ha dichiarato:
 - a) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata del presente contratto, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
 - b) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che ha proposto la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
 - che il Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA, nella seduta del 19/01/2022, ha deliberato di proporre la chiamata del dott. NGUYEN a decorrere dal 01/02/2022;
 - che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 26/01/2022, ha approvato la chiamata del dott. NGUYEN a decorrere dal 01/02/2022;
 - che il dott. NGUYEN dovrà svolgere le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dal bando in regime di impegno a tempo PIENO, come stabilito dalla normativa vigente;
- ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA (di seguito denominata "Università") con sede in L'Aquila – Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, codice fiscale e partita IVA 01021630668, rappresentata dal Prof. Edoardo ALESSE, nato a Leonessa (RI) il 17/02/1958, Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene per nome e per conto del medesimo Ente;

E

il dott. **Thanh Phuong NGUYEN**, luogo di nascita: VIETNAM, data di nascita: 10/09/1979, residenza: L'AQUILA (67100), VIALE CORRADO IV, 52, codice fiscale: NGYTNH79P10Z251G;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art 1

L'Università assume con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il dott. Thanh Phuong NGUYEN in qualità di Ricercatore lett. b) comma 3 dell'art. 24 della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori

L. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA, settore concorsuale 01/B1 - INFORMATICA (macrosettore 01/B - INFORMATICA).

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il presente contratto può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o essere tacitamente prorogato.

Art 2 - Sede di Lavoro

Il Ricercatore svolgerà la propria opera presso la sede del Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Art 3 - Compiti

Il presente contratto è stipulato con regime di impegno a tempo PIENO.

Il Ricercatore è tenuto ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività didattiche, didattiche integrative e servizio agli studenti pari a 350 ore.

Nell'ambito del predetto impegno, lo stesso deve svolgere 60 ore di attività didattica frontale per anno accademico, annualmente determinata dal Dipartimento nell'ambito del ssd di appartenenza.

Tale impegno potrà essere incrementato fino ad un massimo di 90 ore per moduli o corsi curriculari aventi durata maggiore o nel caso in cui venga svolta attività aggiuntiva nelle Scuole di Specializzazione.

Il Ricercatore si impegna a svolgere:

- attività di ricerca: "Il Ricercatore dovrà svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito dell'informatica con riferimento sia agli aspetti teorici e metodologici che applicativi, nel contesto di tematiche emergenti ed interdisciplinari. Il Ricercatore dovrà inoltre organizzare presso il Dipartimento gruppi di ricerca con collegamenti internazionali, e impegnarsi a tenere anche corsi e seminari in lingua inglese".
- attività didattica: Il Ricercatore dovrà svolgere la propria attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea triennale, magistrale e dottorato di ricerca di pertinenza del S.S.D. INF/01.

Il Ricercatore si impegna a:

- registrare su apposito registro, da sottoporre annualmente all'approvazione del Dipartimento di afferenza, l'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti svolta;
- sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento di afferenza specifica relazione tecnico-scientifica dell'attività di ricerca svolta.

La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni costituisce giusta causa di recesso dal contratto.

Al termine del contratto e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, il Ricercatore si impegna a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta secondo le modalità indicate dal Dipartimento stesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori

Art. 4 - Durata del contratto

Le parti concordano che il presente contratto, della durata di tre anni, decorra dal 01/02/2022 e termini il 31/01/2025.

Art. 5 – Incompatibilità, cumulo di impieghi

Il presente contratto non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con l'assegno di ricerca, con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altro emolumento o borsa erogata dall'Università.

Per ogni aspetto relativo ai doveri del ricercatore si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno indicato nell'art. 3 del presente contratto.

La titolarità del presente contratto non preconstituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

Il Ricercatore, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, si impegna a non prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il suo apporto decisionale per il periodo di anni tre dalla data di cessazione dal presente rapporto di lavoro.

Art. 6 - Trattamento economico

Al Ricercatore verrà corrisposto annualmente il trattamento retributivo di € 43.612,78 comprensivo degli oneri a carico percipiente, pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore universitario confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.

Il costo complessivo, comprensivo degli oneri a carico Ente, trova copertura sulla COAN 04.01.01.02 interamente a carico dei fondi MIUR – Secondo Piano Straordinario Ricercatori D.M. 856/2020.

Art. 7 - Trattamento previdenziale ed assistenziale

Al Ricercatore ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale si applicano le stesse regole vigenti per i ricercatori confermati in ruolo.

Alla conclusione del rapporto di lavoro sarà corrisposto il trattamento di fine servizio (indennità di fine servizio), secondo le vigenti disposizioni legislative.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori

Art. 8 – Cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto si estingue alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4.

Il rapporto di lavoro potrà cessare prima della scadenza del termine solo per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, fatto salvo comunque il risarcimento del danno a favore della parte non recedente e per impossibilità sopravvenuta.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi in cui accerti, in seguito a dettagliata relazione da parte del Dipartimento, il mancato o insufficiente adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 3, fatto salvo comunque il risarcimento del danno a carico del Ricercatore.

Il Ricercatore è tenuto a conformarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila. La violazione dei suddetti obblighi, accertata dall'Autorità Disciplinare competente, può essere causa di risoluzione del rapporto.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e del GDPR 679/2016 il Ricercatore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto disciplinato dalla L. 30/12/2010, n. 240, dal Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato, dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle disposizioni vigenti per quanto attiene il trattamento fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente.

Le parti dichiarano di aver letto e specificamente approvato, anche ai sensi dell'art. 1341 del C.C. la disposizione di cui all'art. 8 del presente contratto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato B al D.P.R. 642/1972 e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della tariffa I allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto a L'Aquila in data 01/02/2022

IL RICERCATORE
(Dott. Thanh Phuong NGUYEN)

IL RETTORE
(Prof. Edoardo ALESSE)

